



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo
di Lecco*



COMUNITA' MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE
VAL D'ESINO E RIVIERA

CONVENZIONE PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI POSTI STRAORDINARI PER LA PRIMA ACCOGLIENZA DEI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO

Tra

la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Lecco (c.f. 92025730133) nella persona del Prefetto di Lecco Dott.ssa Liliana Baccari

e

la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera (c.f. 01409210133), con sede in Barzio, via Fornace Merlo, 2, di seguito denominata Comunità Montana Valsassina, nelle persone del

- Prof. Carlo Signorelli, nato a Milano il 23 luglio 1962, nella qualità di Presidente pro-tempore della Comunità Montana Valsassina

- Prof. Amedeo Bianchi, nato a Napoli il 04 luglio 1963, nella qualità di Segretario Direttore Generale della Comunità Montana Valsassina

VISTO il d.l. 30 ottobre 1995, n. 451, convertito in L. 29 dicembre 1995, n. 563;

VISTA la legge 30.12.1995 n. 563 ed il relativo Regolamento di attuazione, decreto del Ministro dell'Interno n. 233 del 2.1.1996, il quale all'art. 3 prevede, fra l'altro, che le Prefetture, al fine di fronteggiare situazioni di emergenza connesse al verificarsi di sbarchi di immigrati irregolari possono disporre interventi di prima assistenza in favore degli stessi, da realizzarsi anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati individuando le strutture con le caratteristiche ricettive ritenute idonee in base alle esigenze;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno n. 3719 del 25 marzo 2014;

VISTE le disposizioni operative diramate con circolare n. 14906 del 17.12.2014 con la quale il Ministero dell'Interno, nel richiamare l'attenzione su alcuni aspetti organizzativi e di gestione evidenziatisi nella fase emergenziale, considera prioritario che gli Enti Locali assicurino i servizi integrativi sovrapponibili a quanto previsto dalle linee guida dello SPRAR;

- VISTA la circolare prot. 14100/110 del 20.08.2015 con cui sono state implementate le attività delle attività di controllo sui soggetti affidatari dei servizi di accoglienza;
- VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142 di attuazione della Direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale;
- VISTA la circolare ministeriale n. 2255 del 30.10.2015 con la quale sono state fornite indicazioni in merito all'applicazione del Decreto Legislativo 18 agosto 2015;
- VISTA la circolare n. 12506 del 23.11.2015 con la quale il Ministero dispone che in attesa dell'individuazione di strutture ad hoc previste dal piano Nazionale approvato in sede di Conferenza Unificata del 10.07.2014, si rende necessario fare ricorso al sistema di accoglienza straordinario disciplinato dall'art. 11 del D.Lgs. 142/2015 e con la quale tra l'altro conferma l'importo a base d'asta di euro 35,00 procapite/pro die e nonché che il criterio di aggiudicazione dovrà essere quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- VISTE le Convenzioni tra la Prefettura UTG di Lecco e la Comunità Montana Valsassina e il Consorzio Consolida del 26.03.2014, del 31.07.2014 e da ultimo estesa a tutto il 31.12.2014 con provvedimento di proroga prot. 16719 del 30.10.2014; la convenzione tra la Prefettura UTG di Lecco e la Comunità Montana Valsassina del 28/01/2015 valida per tutto il 2015 ed estesa al 31.03.2016 con provvedimento di proroga prot. 20855 del 30.12.2015;
- VISTO l' "Accordo territoriale per la realizzazione di un sistema integrato di accoglienza per richiedenti protezione internazionale nel territorio della Provincia di Lecco" sottoscritto in data 2 dicembre 2015 dal Presidente del Consiglio di rappresentanza dei Sindaci, i Presidenti dell'Ambito di Bellano, Lecco e Merate, il Presidente della Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera, il Sindaco del Comune di Lecco e il Presidente della Provincia di Lecco che fa parte integrante della presente Convenzione;
- CONSIDERATO che, con nota n. 14100/98 del 17.03.2016, il Gabinetto del Ministro – Ufficio VII Asilo e Immigrazione si è espresso positivamente in merito alla possibilità di procedere alla stipula di una convenzione con la Comunità Montana della Valsassina, in rappresentanza dei Comuni, per l'accoglienza di circa 1200 posti per richiedenti asilo la cui collocazione in provincia sarà attuata attraverso una procedura ad evidenza pubblica;
- VISTA la nota prot. n. 5003/S.C.G.F. del 30.03.2016 con la quale è stata prorogata la Convenzione tra la Prefettura UTG di Lecco e la Comunità

Montana Valsassina sino al 30.04.2016 e comunque nelle more della sottoscrizione della presente Convenzione;

CONSIDERATO ALTRESI':

che la Comunità Montana Valsassina è stata individuata, anche per il triennio 2015-2017, Ente Capofila dell'accordo di programma tra i Comuni dell'Ambito di Bellano per la realizzazione, in forma associata, di un sistema integrato di interventi e servizi sociali rivolti alle persone e alle famiglie;

che la Comunità Montana Valsassina è stata individuata Ente Capofila dell'accordo di programma tra i Comuni dell'Ambito di Bellano per la realizzazione del Piano di Zona 2015-2017, che ha tra i propri obiettivi quello di sviluppare i rapporti tra l'Ambito ed il terzo settore;

che il CDR ha già confermato l'indicazione di mantenere l'asse adulti del piano di zona 2015-2017 in capo all'Ambito di Bellano;

che la Comunità Montana Valsassina è ente titolare - per tutti i comuni della provincia di Lecco - dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2016 del servizio territoriale del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati finanziato dal Ministero dell'Interno, a seguito del progetto presentato ai sensi del bando per l'accesso al Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo;

che l'Assemblea della Comunità Montana Valsassina ha deliberato in data 18/04/2016 l'autorizzazione alla sottoscrizione della presente convenzione;

che la Comunità Montana Valsassina ha approvato con delibera di Giunta Esecutiva n. 11 del 10.03.2015, lo schema di convenzione relativo all'istituzione presso la Provincia di Lecco della Stazione Unica Appaltante con natura di **CENTRALE UNICA COMMITTENZA** al servizio degli Enti Territoriali;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 Soggetti

La presente convenzione viene stipulata tra la Prefettura – UTG di Lecco (di seguito Prefettura) e la Comunità Montana Valsassina (Ente Titolare), con sede in Barzio, via Fornace Merlo, 2.

Articolo 2 Oggetto della convenzione

La convenzione ha per oggetto la disponibilità di un massimo di 1.200 posti di accoglienza di cittadini stranieri, presso le strutture socio-assistenziali individuate a seguito di un bando ad evidenza pubblica che la Comunità Montana Valsassina dovrà predisporre dopo

la firma della presente convenzione.

La scadenza della presente convenzione è il 31.12.2016 eventualmente prorogabile, fermo restando la permanenza degli ospiti, in ottemperanza alle disposizioni del Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione – Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo e fatta salva la facoltà della Prefettura di cessazione anticipata senza oneri al venir meno delle esigenze.

I posti messi a disposizione si riferiscono all'accoglienza di cittadini stranieri e non di minori stranieri non accompagnati.

Nell'elenco di cui all'allegato 1 "Elenco delle strutture alla data del 27.04.2016" sono inserite tutte le strutture esistenti nel territorio provinciale all'atto di sottoscrizione della presente Convenzione. Detto allegato dovrà essere aggiornato sulla base delle variazioni intervenute a seguito dell'esito delle procedure di evidenza pubblica per l'individuazione delle strutture di accoglienza messe in atto dalla Comunità Montana Valsassina.

La Comunità Montana Valsassina comunicherà tempestivamente alla Prefettura i trasferimenti degli ospiti verso nuove strutture o appartamenti che potranno essere messi a disposizione nell'ottica dello sviluppo di percorsi individuali di accoglienza.

La Comunità Montana Valsassina interverrà a più livelli, così come definito dall'Accordo Territoriale:

- A) Organizzazione:** rapporti istituzionali con la Prefettura, il Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci, i Comuni e la rete delle strutture di accoglienza.
- B) Promozione e monitoraggio della rete per le accoglienze.**
- C) Accoglienza, servizi di assistenza e servizi integrativi:** si impegna ad offrire, con l'ausilio di associazioni e/o cooperative, i servizi di seguito elencati ai migranti ospitati sul territorio provinciale nelle strutture di accoglienza individuate con procedura ad evidenza pubblica. La Comunità Montana Valsassina coordinerà la rete delle strutture garantendo l'erogazione dei servizi previsti da parte di tutte le strutture coinvolte e supportandole, con l'ausilio del partner di co-progettazione.

A) ORGANIZZAZIONE:

RAPPORTI ISTITUZIONALI CON LA PREFETTURA, IL CONSIGLIO DI RAPPRESENTANZA DEI SINDACI, I COMUNI E LA RETE DELLA STRUTTURE DI ACCOGLIENZA

Al fine di consentire maggior fluidità, miglior governo, semplificazione e coordinamento del sistema di accoglienza realizzato, la convenzione prevede una modalità centralizzata della gestione del flusso di cittadini migranti assegnati al territorio della provincia di Lecco e accolti nelle strutture della rete.

Pertanto la Prefettura procederà al coordinamento, attraverso la convocazione di tavoli di lavoro, degli enti firmatari dell'Accordo Territoriale, per il governo e la condivisione delle azioni da intraprendere in risposta al fenomeno migratorio.

A tal fine sarà individuato un gruppo tecnico di lavoro che avrà il compito di raccordare e concordare le relative attività. Il gruppo di lavoro dovrà affrontare le problematiche che emergono nella gestione dell'accoglienza, sostenendo la ricerca di soluzioni funzionali e condivise.

La Comunità Montana Valsassina procederà alla nomina di un responsabile operativo con funzioni di presidio del sistema che manterrà:

- i raccordi con le amministrazioni comunali per il reperimento di nuove soluzioni di accoglienza diffusa, l'informazione e la sensibilizzazione delle amministrazioni comunali in ordine alla possibile apertura di centri/appartamenti di accoglienza nonché la valutazione e la verifica con i Comuni circa l'idoneità delle strutture reperite;

- le relazioni istituzionali con la Prefettura per delineare le attività che si renderanno necessarie al fine di definire le problematiche emerse nel corso dei tavoli di coordinamento convocati dal Prefetto.

B) PROMOZIONE E MONITORAGGIO DELLA RETE PER LE ACCOGLIENZE

La Comunità Montana Valsassina, con riferimento al punto **B)**, promuove un sistema a rete gestito da una cabina di regia centrale che coordina una serie di strutture di accoglienza diffuse su tutto il territorio provinciale.

Attraverso le strutture di accoglienza individuate, la Comunità Montana Valsassina monitorerà e supervisionerà l'attività di accoglienza e presa in carico dei migranti da parte delle strutture che erogheranno, in piena autonomia e responsabilità, tutti i servizi dettagliati al punto C.

Le strutture della rete hanno l'obbligo di raccordarsi con la Comunità Montana Valsassina. Gli inserimenti di nuovi ospiti, le attivazioni di eventuali nuovi posti, i trasferimenti interni tra le strutture devono essere definiti nel raccordo tra Prefettura e Comunità Montana.

La distribuzione sul territorio delle strutture di accoglienza deve orientarsi ad una programmazione secondo gli atti di indirizzo derivanti dall'Accordo Territoriale, che consideri la collocazione geografica, le caratteristiche territoriali locali, l'impatto sulle comunità e sostenga una dinamica evolutiva dell'accoglienza attraverso la specializzazione degli interventi. Il gruppo tecnico di lavoro e la Comunità Montana Valsassina dovranno predisporre un'ipotesi di organizzazione territoriale dell'accoglienza sulla base dei criteri avanti espressi, individuando natura e funzioni delle strutture nei diversi territori.

Per questa ragione si distinguono quattro livelli di attività e le relative modalità operative.

Livello 1: FASE DI PRIMA ACCOGLIENZA NELL'HUB PER I NUOVI ARRIVI

Il primo arrivo sul territorio dei migranti è molto dispendioso in termini di energie, sia per l'assoluta impossibilità di programmare gli arrivi, sia per tutte le procedure iniziali che non sono facilitate dalla distribuzione non programmata su tutto il territorio provinciale.

Si ritiene strategica la presenza di un HUB provinciale situato nel capoluogo, in grado di concentrare gli arrivi affrontando in modo veloce tutti gli aspetti relativi alle prime procedure sanitarie e alle procedure di identificazione che necessariamente devono essere effettuate presso la Questura di Lecco. In questo modo viene facilitato il ricorso, in caso di bisogno, alla struttura ospedaliera, in una fase in cui gli ospiti non hanno ancora accesso ai servizi sanitari di base.

Durante la permanenza verranno effettuate le procedure di registrazione, identificazione e rilascio del permesso di soggiorno; controlli sanitari; colloqui e contatti di conoscenza successivi all'accoglienza.

I gestori delle strutture aggiudicatrici del servizio garantiscono, con il supporto della rete di servizi promossi dai Comuni, i servizi di assistenza e integrazione previsti dalle indicazioni del Ministero dell'Interno e della Prefettura, come indicato nello schema di convenzione.

Livello 2: FASE DI SECONDA ACCOGLIENZA NELLE STRUTTURE

A seguito delle prime procedure e del rilascio di regolare permesso di soggiorno per richiesta di protezione internazionale, le persone vengono trasferite nelle strutture distrettuali di prima accoglienza dei tre Ambiti (Bellano, Lecco, Merate).

Si tratta di strutture di **accoglienza collettive per uomini adulti, per donne e nuclei familiari**, che rappresentano il primo livello di accoglienza e che devono consentire, in

fase immediatamente successiva, un'equa distribuzione delle persone accolte nel territorio provinciale.

I gestori delle strutture aggiudicatarie del servizio garantiscono, con il supporto della rete di servizi promossi dai Comuni, i servizi di assistenza e integrazione previsti dalle indicazioni del Ministero dell'Interno e della Prefettura, e specificati negli affidamenti che saranno di volta in volta stipulati nello schema di convenzione.

Livello 3: FASE DI TERZA ACCOGLIENZA E DI INTEGRAZIONE TERRITORIALE

Il sistema di accoglienza prevede un successivo passaggio in **strutture con minor numero di posti**, per consentire una maggior finalizzazione degli interventi e una distribuzione sul territorio provinciale, facilitando i processi di integrazione.

In questa fase si privilegia, ove possibile e secondo disponibilità, l'accoglienza in appartamenti di dimensioni diverse, messi a disposizione dai Comuni, dalle realtà del terzo settore, dalle Parrocchie ma anche da cittadini privati.

Sulla base della disponibilità di appartamenti si andrà progressivamente a ridimensionare l'impiego di strutture collettive e/o ad una loro riconversione per un numero ridotto di ospiti, compatibilmente con le esigenze dettate dalla situazione emergenziale.

Gli appartamenti resi disponibili saranno gestiti dagli aggiudicatari che aderiscono all'accordo territoriale, verificata di volta in volta la loro disponibilità.

L'accoglienza nella fase 3 è garantita fino alla conclusione dell'iter giuridico previsto dalla procedura di riconoscimento della protezione internazionale.

Livello 4: SPRAR (sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati)

Il Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati del Ministero dell'Interno si occupa delle persone accolte nei centri emergenziali che ottengono il riconoscimento della protezione internazionale. Il Servizio Centrale SPRAR, a seguito delle segnalazioni provenienti dalle Prefetture, assegna i beneficiari, ai progetti presenti sul territorio nazionale. Il progetto territoriale SPRAR, gestito nell'ambito dei Piani di Zona dalla Comunità Montana Valsassina, potrà pertanto accogliere progressivamente le persone che ottengono un riconoscimento, nel limite massimo dei 25 posti attribuiti. Il programma SPRAR prevede un intervento della durata di 6 mesi (prorogabili sulla base di elementi significativi per un massimo di altri 6 mesi) finalizzati ad accompagnare la persona nel processo di integrazione territoriale, con l'ausilio di strumenti diversi. I comuni del territorio ritengono prioritario programmare un ampliamento dei posti dello SPRAR, attraverso un nuovo progetto, riconvertendo strutture ad oggi impegnate nell'emergenza, per cominciare a lavorare sulla prospettiva.

C) ACCOGLIENZA E SERVIZI DI ASSISTENZA

La Comunità Montana Valsassina, con riferimento al punto **C)**, si impegna ad offrire, con l'ausilio di associazioni, fondazioni e/o cooperative, selezionate con bando pubblico, i seguenti servizi ai migranti ospitati sul territorio provinciale nelle strutture di accoglienza individuate:

1) Servizi di gestione amministrativa

Registrazione degli ospiti (dati anagrafici, sesso, nazionalità, data di entrata, data della dimissione, tempi di permanenza) comprensivo della produzione di un *report* giornaliero contenente i predetti dati che gli Enti aggiudicatari dovranno inviare entro le ore 9.30 alla Prefettura a mezzo e-mail emergenzamigranti.pref_lecco@interno.it, ed alla Comunità

Montana Valsassina, unitamente alle eventuali richieste di permesso presentate dagli ospiti ai sensi dell'art. 23 L. 142/2015 che la Prefettura controllerà con la locale Questura.

2) Servizi di assistenza generica alla persona

- Orientamento generale sulle regole comportamentali all'interno della struttura, nonché sulla relativa organizzazione.
- Servizio di lavanderia.
- Altri servizi di assistenza generica alla persona.

3) Servizi di pulizia e igiene ambientale

Per servizio di pulizia e di igiene ambientale si intendono tutte quelle attività atte ad assicurare il *confort* igienico ambientale della struttura di accoglienza al fine di garantire lo svolgimento delle attività ivi previste:

- Pulizia giornaliera e periodica dei locali e degli arredi.
- Disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione delle superfici.
- Raccolta e smaltimento rifiuti.

4) Erogazione dei pasti

Il servizio dovrà essere svolto per sette giorni la settimana, con la fornitura di vitto per prima colazione, pranzo e cena, in base al numero delle presenze effettive nel centro, secondo le modalità di cui alle specifiche tecniche di cui al DM 21 novembre 2008.

Nella scelta degli alimenti sarà posta la massima cura nel proporre menù non in contrasto con i principi e le abitudini alimentari degli ospiti, soddisfacendone le esigenze e le particolari necessità. In particolare dovranno essere rispettati tutti i vincoli costituiti da regole alimentari dettate dalle tradizioni culturali e le diverse scelte religiose. In caso di particolari prescrizioni mediche, di allergie dichiarate o accertate, dovranno essere fornite diete adeguate.

I generi alimentari dovranno essere di prima qualità e garantiti a tutti gli effetti di legge per quanto riguarda la genuinità, lo stato di conservazione e l'igiene. I pasti dovranno essere serviti con adeguati materiali atti al loro consumo (stoviglie, tovaglioli, posate, etc.).

5) Fornitura di beni

La struttura di accoglienza dovrà fornire tutti i generi di prima necessità come di seguito elencati:

- effetti lettereschi adeguati al posto occupato, composti da materasso, cuscino, lenzuola, federe e coperte, che saranno periodicamente cambiati per l'avvio ai servizi di lavanderia, e quant'altro utile al *confort* della persona;
- prodotti per l'igiene personale e vestiario adeguato alle condizioni climatiche intendendo la fornitura del minimo necessario al momento dell'accoglienza presso la struttura e, all'occorrenza, il rinnovo dei beni da effettuare periodicamente al fine di garantire l'igiene e il decoro della persona.
- rinnovo di generi consumabili con l'uso (quali sapone, shampoo, dentifricio, carta igienica, ecc.).
- erogazione del "*pocket money*" nella misura di Euro 2,50 *pro capite/ pro die*, fino ad un massimo di Euro 7,50 per nucleo familiare, da erogare sotto forma di "buoni" (spendibili in strutture ed esercenti convenzionati), carte prepagate da utilizzare a seconda delle necessità dell'ospite (per schede telefoniche, snack alimentari, giornali, sigarette, fototessera, biglietti per trasporto pubblico), ovvero in contanti qualora si verifichi un

oggettiva difficoltà all'utilizzo dei buoni da parte degli ospiti. Il *pocket money* verrà erogato dalla struttura ospitante, in relazione alle effettive presenze registrate per ciascun ospite, dietro firma da parte del destinatario a riprova dell'avvenuto rilascio e in ogni caso secondo le modalità stabilite dal *Manuale Unico di rendicontazione* e dal *Manuale operativo SPRAR*;

- erogazione di una tessera/ricarica telefonica di Euro 15,00 all'ingresso.

Nei casi di revoca dell'accoglienza previste dall'art. 23 del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142, di revoca dell'accoglienza a seguito di ricorso giurisdizionale, nei casi previsti dalla legge, di permesso temporaneo ai sensi dell'art. 10 della succitata normativa ovvero di ricoveri ospedalieri, questa Prefettura non corrisponderà alcun compenso per il periodo di assenza del migrante, fatto salvo per le ultime due ipotesi il diritto alla conservazione del posto.

Al fine di consentire a questa Prefettura l'espletamento dei necessari controlli amministrativo contabili, l'Ente gestore avrà cura di far compilare e sottoscrivere al migrante interessato dall'allontanamento temporaneo un'autocertificazione ove dovrà essere indicato il periodo di assenza dalla struttura.

6) Mediazione linguistico-culturale

Le strutture di accoglienza hanno obbligo di garantire la mediazione linguistico-culturale al fine di facilitare la relazione e la comunicazione - sia linguistica (interpretariato), che culturale - tra i singoli beneficiari, il progetto di accoglienza e il contesto territoriale (istituzioni, servizi locali, cittadinanza).

Il servizio di mediazione linguistico-culturale è da considerarsi trasversale e complementare agli altri servizi erogati.

7) Orientamento e accesso ai servizi del territorio

Le strutture di accoglienza sono tenute, valutate le esigenze del singolo caso, a:

- facilitare i beneficiari nell'accesso e nella fruibilità dei servizi minimi erogati sul territorio,
- garantire l'assistenza sanitaria e facilitare la presa in carico dei beneficiari e la tutela della salute;
- garantire l'inserimento scolastico dei minori e l'istruzione degli adulti;
- garantire ai beneficiari l'accesso, la fruibilità e la frequenza dei corsi di apprendimento e approfondimento della lingua italiana della durata minima di 10 ore. In assenza di servizi adeguati sul territorio, adottare le misure necessarie per l'acquisizione degli elementi linguistici;
- garantire l'iscrizione ai corsi di educazione per gli adulti e monitorarne la successiva frequentazione;
- orientare i beneficiari alla conoscenza del territorio (trasporti pubblici, poste, farmacie, associazioni, etc.).

8) Orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo

Le strutture di accoglienza hanno l'obbligo, di garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia di lavoro e l'orientamento ai servizi per l'impiego presenti sul territorio.

Le stesse favoriscono, valutate le caratteristiche del singolo caso, l'accompagnamento dell'ospite in un progetto di inserimento lavorativo.

Le strutture propongono esperienze di volontariato, coordinandosi con i comuni del territorio, che coinvolgano gli ospiti in attività socialmente utili.

9) Orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo

Le strutture di accoglienza hanno l'obbligo di garantire l'informazione sulla normativa

italiana in materia.

Le stesse, favoriranno l'accompagnamento dell'ospite in un progetto di autonomia che permetta l'uscita dal sistema dell'accoglienza oggetto della presente convenzione.

10) Orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale

Le strutture di accoglienza hanno l'obbligo di:

- promuovere la realizzazione di attività di sensibilizzazione e di informazione al fine di facilitare il dialogo tra i beneficiari e la comunità cittadina;
- promuovere e sostenere la realizzazione di attività di animazione socio-culturale mediante la partecipazione attiva dei beneficiari (eventi di carattere culturale, sportivo, sociale, etc);
- costruire e consolidare la rete territoriale di sostegno al progetto coinvolgendo gli attori locali interessati;
- promuovere la partecipazione dei beneficiari alla vita associativa e pubblica del territorio, anche in previsione di eventi interamente auto-organizzati.

11) Tutela legale

Le strutture di accoglienza hanno l'obbligo di:

- garantire l'orientamento e l'accompagnamento nell'interlocuzione con gli attori istituzionali preposti alle diverse fasi della procedura di riconoscimento della protezione internazionale;
- garantire l'orientamento e l'informazione legale sulla normativa italiana ed europea in materia d'asilo;
- garantire l'orientamento e l'accompagnamento in materia di procedure burocratico-amministrative;
- garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia di ricongiungimento familiare, il supporto e l'assistenza all'espletamento della procedura;
- garantire l'informazione sui diritti e i doveri sanciti dall'ordinamento italiano;
- garantire l'informazione sui programmi di rimpatrio assistito e volontario.

12) Tutela psico-socio-sanitaria

Le strutture di accoglienza hanno l'obbligo di garantire attraverso i servizi specialistici del territorio e in base alle esigenze dei singoli beneficiari:

- l'attivazione di supporto sanitario di base e specialistico;
- l'attivazione del sostegno psico-sociale;
- l'orientamento, l'informazione e l'accompagnamento in materia di protezione sociale e previdenza.

La Comunità Montana Valsassina in base all'Accordo Territoriale provvederà:

➤ alla messa a disposizione di personale per il sostegno alle strutture, l'organizzazione di attività, il collegamento con i comuni ecc., sulla base delle risorse economiche disponibili e con il compito di:

- facilitare il raccordo, i collegamenti e le comunicazioni tra le strutture della rete e Enti/Istituzioni fornendo indicazioni utili all'avvio delle nuove strutture;
- coordinare il tavolo periodico della rete ove verranno discussi temi comuni quali le normative, le modalità di erogazione dei servizi ;
- raccogliere eventuali problematiche emergenti che saranno portate e affrontate nelle sedi opportune;

- definire, d'intesa con gli enti gestori, procedure comuni e strumenti modalità per facilitare e ottimizzare il sistema di accoglienza (es. utilizzo di format univoci di reportistica, definizione di prassi operative ecc.)
- raccordare, d'intesa con le strutture, le iniziative e gli interventi promossi dalle associazioni di volontariato e da singoli cittadini
- svolgere funzioni amministrative, registrazione presenze ecc.

➤ allo sviluppo di servizi integrativi i profughi presenti in tutte le strutture del territorio, sulla base delle risorse disponibili, quali:

- attività di volontario in raccordo con realtà associative attive nei Comuni;
- tirocini lavorativi e/o percorsi formativi temporanei, promossi tramite il Servizio Lavoro dei Comuni (SEL);
- attività ricreative, sportive, aggregative, di socializzazione;
- sviluppo delle azioni di accompagnamento, sostegno, integrazione e avvio all'autonomia (es. sostegno affitto iniziale, contributi all'uscita dal sistema..);
- sostegno per spese straordinarie relative a particolari situazioni di persone accolte;
- assicurazioni aggiuntive, ove opportuno, per facilitare il sistema dell'accoglienza diffusa;
- prosecuzione dell'accoglienza per situazioni di vulnerabilità uscite dal sistema o al termine dello stesso.

Articolo 3

Attivazione posti di accoglienza

La Comunità Montana Valsassina si impegna ad informare la Prefettura-UTG di Lecco in merito all'esito delle procedure di gara, nonché a rendere noti tempestivamente, con comunicazione scritta, il numero e la tipologia dei posti di accoglienza, la sede della struttura, il nominativo dell'Ente gestore e la data di avvio.

Articolo 4

Responsabilità

Il Ministero dell'Interno e la Prefettura – UTG di Lecco sono esonerati da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali danni alle persone ed alle cose, che dovessero verificarsi durante l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

Articolo 5

Determinazione dell'importo della convenzione

Per i posti messi a disposizione, la Prefettura corrisponde a partire dalla data di stipula degli affidamenti del servizio agli aggiudicatari da parte della Comunità Montana, l'importo massimo di €. 35,00 oltre iva pro-die, pro-capite (solo se effettivamente dovuta in relazione al regime fiscale del singolo aggiudicatario), comprensivi di tutti i servizi di cui all'art. 2 punto c), sottopunto 5 e comprensivi di €. 2,50, pro- die e pro-capite, a titolo di Pocket Money esente da iva per ogni straniero assistito presso le strutture della rete di cui all'allegato elenco, previo apposito accreditamento da parte del Ministero delle risorse sulla contabilità speciale ed esclusivamente in base al numero realmente ospitato, alla Comunità Montana Valsassina che a sua volta erogherà alle strutture della rete individuate quali aggiudicatarie del servizio, sulla base delle convenzioni sottoscritte con ciascuna ed in base al numero di migranti realmente ospitato.

La gestione delle assenze e delle presenze degli ospiti è regolamentata dal D.Lgs. 142/2015.

Nei casi di revoca dell'accoglienza previste dall'art. 23 del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142, di revoca dell'accoglienza a seguito di ricorso giurisdizionale, nei casi previsti dalla legge,

di permesso temporaneo ai sensi dell'art. 10 della succitata normativa ovvero di ricoveri ospedalieri, questa Prefettura non corrisponderà alcun compenso per il periodo di assenza del migrante, fatto salvo per le ultime due ipotesi il diritto alla conservazione del posto. In ogni caso, per ogni straniero assistito presso una struttura ospedaliera la Prefettura corrisponde l'importo di euro 2,50 pro-die a titolo di pocket money.

Al fine di consentire alla Prefettura l'espletamento dei necessari controlli amministrativo contabili, ciascuna struttura avrà cura di trasmettere le eventuali autocertificazioni, compilate e sottoscritte dal migrante interessato da allontanamento temporaneo, ove dovrà essere indicato il periodo di assenza dalla struttura. Detta documentazione dovrà inoltre essere trasmessa dalla strutture alla Comunità Montana Valsassina ai fini della contabilizzazione delle presenze.

Nessun corrispettivo sarà erogato per l'uso delle strutture e per la manutenzione ordinaria e straordinaria. Gli oneri ordinari (quali utenze domestiche) per la gestione della struttura sono interamente a carico dei gestori.

Si precisa che gli interventi previsti e/o sviluppati sulla base dell'Accordo di Territoriale e le iniziative di promozione/integrazione troveranno il necessario sostegno economico attraverso:

- la quota giornaliera di €1,00 sui 35,00 euro oltre Iva pro-die, pro-capite spettanti per il servizio di accoglienza, che sarà riservata alla Comunità Montana Valsassina per le attività di coordinamento trasversale e per l'attivazione e lo sviluppo dei servizi integrativi.
- la Comunità Montana Valsassina potrà utilizzare eventuali altri fondi, che gli enti territoriali decideranno di destinare al progetto nonché derivanti da progetti specifici a valere su bandi e finanziamenti di natura diversa finanziati alla Comunità Montana Valsassina o ad altri enti e gestori coinvolti nella proposta.

Articolo 6 Pagamenti

La Prefettura-UTG provvederà al pagamento degli oneri economici connessi al servizio di accoglienza, applicando le disposizioni che regolano le procedure del pagamento delle spese a carico delle Amministrazioni statali (quali verifica degli inadempimenti Equitalia, DURC, fattura elettronica e split payment, etc.), nei limiti delle risorse assegnate e previo apposito accreditamento dei fondi sulla contabilità speciale.

La Prefettura-UTG di Lecco liquiderà la spesa alla Comunità Montana Valsassina dietro presentazione di nota di debito.

Si richiamano da ultimo le disposizioni contenuto nell'art. 1 comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n.190 e le modalità contenute nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015.

La liquidazione sarà disposta con cadenza mensile ed avverrà in base alle effettive presenze riportate nei *report giornalieri*, debitamente firmati da ciascun migrante, trasmessi da ciascun ente gestore alla Prefettura, secondo il costo pro-capite/pro-die indicato all'art.5.

A tal fine il documento contabile dovrà essere corredato da prospetto riepilogativo delle presenze riferito al periodo oggetto di fatturazione unitamente alla relazione mensile, nonché la documentazione attestante l'erogazione dei pocket money.

I pagamenti dei corrispettivi dovuti, dedotte le eventuali penalità di cui al successivo art.13, verranno effettuati fermo restando la disponibilità di fondi da parte del Ministero dell'Interno.

I mandati di pagamento saranno intestati alla Comunità Montana Valsassina.

Ai fini della liquidazione infatti il documento contabile redatto dalla Comunità Montana Valsassina dovrà essere corredato da:

- prospetto delle presenze riferite al periodo oggetto di fatturazione debitamente sottoscritto dal responsabile;
- documentazione probatoria attestante l'effettiva erogazione del pocket money da parte delle strutture al beneficiario;
- relazione mensile;
- documentazione probatoria attestante la consegna delle tessere telefoniche all'ingresso nelle strutture al beneficiario;

Articolo 7

Tracciabilità dei flussi finanziari

La Comunità Montana Valsassina si impegna alla scrupolosa osservanza del disposto di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136, come modificato dal decreto legge n.187 del 12.11.2010, convertito, con modificazioni ed integrazioni, nella legge n.217 del 17.12.2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Articolo 8

Monitoraggio e controllo

La Prefettura U.T.G. di Lecco si riserva la facoltà di disporre in qualsiasi momento, a mezzo di propri incaricati, verifiche in loco dirette ad accertare, anche tramite l'acquisizione documentale, l'esatto adempimento delle prestazioni oggetto della presente Convenzione.

Qualora, in sede di verifica si constati l'inesatta erogazione dei servizi di cui all'art. 2 punto c) da parte di qualche struttura, la Prefettura richiamerà la Comunità Montana Valsassina al rispetto degli obblighi contrattuali comminando le previste sanzioni.

E' fatto obbligo alle strutture di trasmettere giornalmente alla Prefettura e alla Comunità Montana Valsassina l'elenco degli ospiti effettivamente presenti nelle strutture della rete di accoglienza al fine di consentire i previsti controlli di legge da parte della Questura nonché quelli amministrativo-contabili per i pagamenti di cui all'articolo precedente.

La Comunità Montana Valsassina si impegna a garantire il monitoraggio delle presenze secondo le modalità stabilite dalla Prefettura, provvedendo mensilmente ad inoltrare alla Prefettura l'elenco degli ospiti effettivamente presenti nelle strutture, nonché una relazione sullo stato di attuazione della presente convenzione e sui servizi effettivamente erogati nel mese di riferimento sulla base degli elementi forniti dalle strutture convenzionate.

La Comunità Montana Valsassina garantisce che le strutture di cui allegato 1, adempiano con piena assunzione di responsabilità sui risultati, all'erogazione dei servizi, degli interventi e delle prestazioni relative all'accoglienza e all'assistenza nei confronti dei soggetti ospitati.

A tal proposito si impegna ad approntare e rendere operativo il sistema di controllo interno diretto a monitorare gli standard di gestione, comunicando alla Prefettura – UTG le eventuali inadempienze e le relative azioni correttive adottate.

La Prefettura U.T.G. di Lecco convocherà periodicamente, nonché ogni qual volta si renda necessario, il tavolo di monitoraggio e controllo della presente convenzione.

Articolo 9

Durata

Gli effetti della presente convenzione hanno inizio dalla data di stipula degli affidamenti al 31 dicembre 2016, eventualmente prorogabile, fermo restando la permanenza degli ospiti

in ottemperanza alle disposizioni del Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione – Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo -, fatta salva la facoltà della Prefettura di cessazione anticipata senza oneri al venir meno delle esigenze.

Qualora nel periodo stabilito venissero a cessare le esigenze di utilizzazione dei posti di prima accoglienza indicati all'articolo 2, la convenzione si intenderà conclusa alla data dell'ultima prestazione fornita, a seguito di comunicazione da parte della Prefettura.

Articolo 10

Trattamento dei dati personali

I dati personali relativi ai soggetti ospitati nei centri devono essere trattati in modo conforme alle disposizioni normative di cui al d.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 11

Prescrizioni

La presente convenzione deve essere eseguita con l'osservanza di tutti i patti e oneri previsti dalla stessa convenzione e dalle norme di legge, in particolar modo le strutture convenzionate dovranno essere in regola rispetto alle vigenti norme riguardanti la prevenzione incendi, ai requisiti igienico-sanitari nonché alle disposizioni di cui alla legge 9 aprile 2008, n. 81.

Articolo 12

Recesso

La Prefettura U.T.G. di Lecco si riserva il diritto di recedere dalla presente convenzione nei casi e nei modi previsti dalla legge ovvero nel caso di cessate esigenze.

Nulla è dovuto, in tal caso, agli Enti se non per la parte che abbia già avuto esecuzione.

Articolo 13

Penali

Ove si verificano disservizi (mancata o inesatta esecuzione di uno dei servizi oggetto della presente Convenzione) rilevati in sede di attività, di controllo o di monitoraggio, previa contestazione alla Comunità Montana Valsassina, sarà applicata per ciascun disservizio una penale pari al 3% (aumentato fino al 5% nel caso di reiterazione del disservizio) del corrispettivo mensile, ivà esclusa, fatto salvo il risarcimento di ogni eventuale maggior danno.

La penale è applicata previa semplice comunicazione alla Comunità Montana Valsassina per disservizi rilevati in sede di ispezione delle strutture della rete di accoglienza con provvedimento esecutivo e trattenuta dal corrispettivo da corrispondersi.

Qualora un gestore individuato da Comunità Montana Valsassina tramite il bando pubblico, non dia corso all'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione, anche dopo l'assegnazione di un termine perentorio commisurato all'urgenza del servizio stesso, la Comunità Montana Valsassina ha il diritto di procedere alla sua esecuzione mediante affidamento ad altre strutture e gli eventuali maggiori costi saranno a totale carico di detto gestore.

Articolo 14
Risoluzione

La Prefettura U.T.G. di Lecco, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C., ha facoltà di procedere alla risoluzione della convezione per grave inadempienza.


Letto, approvato e sottoscritto.

Lecco, 27 aprile 2016


La Prefettura – UTG – di Lecco
Il Prefetto
(Liliana Baccari)



La Comunità Montana Valsassina Valvarrone
Val d'Esino e Riviera- di Barzio
Il presidente
(Carlo Signorelli)



Il Segretario Direttore Generale
(Amedeo Bianchi)





Allegato 1

Convenzione tra Prefettura U.T.G. di Lecco e Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino e Riviera per la gestione del sistema di accoglienza profughi

ELENCO STRUTTURE DI ACCOGLIENZA

- 1) Rifugio La Fonte, Colico, associazione Comunità Il Gabbiano.
- 2) Centro Orientamento Educativo, Barzio, associazione COE.
- 3) Albergo La Montanina, Esino Lario, Fondazione COE.
- 4) Appartamento San Dionigi, Valmadrera, Centro Farmaceutico Missionario.
- 5) Struttura San Martino, Sueglio, Parrocchia San Martino.
- 6) Appartamento, Calolziocorte, associazione Comunità Il Gabbiano.
- 7) Appartamento La Locanda, Galbiate, cooperativa sociale L'Arcobaleno.
- 8) Villa Aldè, Lecco, Caritas zonale di Lecco.
- 9) Appartamento, Vercurago, associazione Il Gabbiano onlus.
- 10) Casa Abramo, Lecco, cooperativa L'Arcobaleno.
- 11) Appartamento, Casatenovo associazione La Grande Casa.
- 12) Centro Aiuto alla Vita Brianza Lecchese onlus, Merate.
- 13) Appartamento, Olginate, associazione Il Gabbiano onlus.
- 14) Fondazione Sacra Famiglia, Maggiano di Lecco.
- 15) La Locanda del Samaritano, Osnago cooperativa sociale L'Arcobaleno.
- 16) Casa Fumagalli, appartamento Caritas-cooperativa sociale L'Arcobaleno.
- 17) Nostra Signora degli Apostoli, Airuno, Caritas-cooperativa sociale L'Arcobaleno.
- 18) Ass. Progetto Itaca Onlus, Ballabio Via Provinciale n. 108.
- 19) Ass. Progetto Itaca Onlus, Calco.
- 20) Ass. Progetto Itaca Onlus, Olginate.
- 21) Ass. Progetto Itaca Onlus, Airuno.
- 22) Ass. Progetto Itaca Onlus, Ballabio Leonardo Da Vinci n. 10.
- 23) Ass. Progetto Itaca Onlus, Lecco via L. Da Vinci.
- 24) Domus Caritatis – Centro di Accoglienza, Cremeno.
- 25) Domus Caritatis – Centro di Accoglienza, Torre de' Busi.
- 26) La Croce del Sud Onlus, Castello di Brianza.
- 27) La Croce del Sud Onlus, Merate.
- 28) Fondazione Arca - Ferrhotel, Lecco.
- 29) Fondazione Arca - Bione, Lecco.
- 30) Ass. Telefono Donna, Barzio.
- 31) Ass. Telefono Donna, Moggio.
- 32) Ass. Telefono Donna, Pasturo via Roma.
- 33) Ass. Telefono Donna, Pasturo via C. Ferrario.